

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2009 IMPRESA ISCRITTA NELLA SEZIONE SPECIALE

Spett.le Impresa,

si forniscono di seguito le istruzioni e gli importi per effettuare il pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio per l'anno 2009 da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese.

### **Quando si versa:**

- **Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, vale a dire martedì 16 giugno 2009, con la possibilità di versare entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40%.**

### **Quanto si versa:**

	<b>Sede</b>	<b>Unità Locali</b>
<b>Imprese individuali Società semplici agricole</b>	€ 88,00	€ 17,60 ciascuna
<b>Società semplici non agricole</b>	€ 144,00	€ 28,80 ciascuna
<b>Società di cui all'art. 16 comma 2 D.Lgs. 02/02/2001, n. 96 (Società tra avvocati)</b>	€ 170,00	€ 34,00 ciascuna
<b>Imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)</b>	€ 110,00 ciascuna	

L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.

- nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto per la sede è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.

### ***Come si versa:***

- Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con lo stesso modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi;
- Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il **CODICE FISCALE**, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- Compilare la sezione “ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” come segue:

<u>Codice Ente</u>	<u>Codice Tributo</u>	<u>Anno di riferimento</u>
<b>BO</b>	<b>3850</b>	<b>2009</b>

- Per le **unità locali**, il pagamento è dovuto alla camera di commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale. Se sono dovuti importi a diverse camere di commercio, occorre compilare un rigo per ciascuna camera di commercio, inserendo come codice ente la corrispondente sigla di provincia e sommando i relativi importi.  
Dai calcoli devono essere escluse le unità locali aperte in corso d'anno, i cui termini di pagamento sono subordinati alla presentazione della denuncia di apertura.

### ***Le Sanzioni:***

***In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al D.M. n. 54/2005 e al Regolamento interno approvato dal Consiglio della CCIAA di Bologna con delibera n. 16 del 12/12/2005.***

Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.bo.camcom.it](http://www.bo.camcom.it).

Recapito telefonico dell'Ufficio Diritto Annuale: 051 6093806 - 267